

TRIBUNALE DI ROVERETO
UFFICIO DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Il Giudice dott. ssa Monica Izzo,

letti gli atti del procedimento n. 2014/28 R.G. Es. relativo a **PERDEDA ALBAN**, nato il 31.12.1991 in Albania, condannato con sentenza n. 11/159 di data 06.10.2011 del Gip di Rovereto irrevocabile il 29.10.2011 per violazione degli artt. 73, 80, comma 1 lett. a) DPR 309/90, 62bis 81 cov c.p. alla pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione ed € 13.000,00 di multa;
sentite le conclusioni del PM e del difensore;

sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 08.5.2014;

Considerato che il condannato chiede la rideterminazione della pena a seguito della Sentenza n. 32 del 2014 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge c.d. Fini-Giovanardi, rendendo applicabile la previgente disciplina di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90;

Considerato che la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha sempre ammesso che, anche in sede di esecuzione, possa essere rilevata l'illegittimità della pena, *ma solo quando la stessa sia una pena non prevista dall'ordinamento giuridico oppure eccedente per specie e quantità il limite legale, dato che il principio di legalità della pena, enunciato dall'art. 1 cod. pen. ed implicitamente dall'art. 25 Cost, comma 2, informa di sé tutto il sistema penale e non può ritenersi operante solo in sede di cognizione. Tale principio, che vale sia per le pene detentive sia per le pene pecuniarie, vieta che una pena che non trovi fondamento in una norma di legge, anche se inflitta non più soggetta ad impugnazione ordinaria, possa avere esecuzione, essendo avulsa da una pretesa punitiva dello Stato (cfr. Cass. n. 38712 del 2013 e, da ultimo, SSUU 1882/14));*

Rilevato che, sulla base di detti principi, deve escludersi che, se una pena rientra per specie e quantità nella pena edittalmente prevista per il reato ascritto, possa essere considerata pena illegale;
Ritenuto che, una volta accertata la legalità della pena, *la rigidità del giudicato impedisce di rimettere in discussione la fattualità cristallizzata dal titolo in esecuzione, non consentendo un'incursione nel merito di causa che non sia tout court apprezzabile dalla lettura della decisione e non richieda, a cascata, ulteriori apprezzamenti discrezionali (cfr. sul punto Cass. n. 28468 del 2013);*

Ritenuto, in sostanza, che il giudice dell'esecuzione, pur avendo il potere di adeguare la pena alla legittimità del sistema normativo vigente - in quanto, in forza degli artt. 136 Cost. e 30, commi

(50) 11/11
Comon

terzo e quarto, legge n. 87 del 1953, le norme dichiarate incostituzionali non possono trovare applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, (Cass., Sez. 1, n. 977 del 2011, n. 977) - non può tuttavia effettuare, in assenza di una specifica previsione di legge, una nuova valutazione di merito in ordine alla condotta ed alla sua gravità, né può dare corso ad un nuovo accertamento del fatto, sia pure al solo scopo di uniformare il giudicato all'ordinamento vigente;

Considerato che nel caso che occupa la pena base (anni 6 di reclusione ed € 27.000,00 di multa) su cui si sono innestati i successivi calcoli rientra per specie e quantità nei limiti della pena edittalmente prevista per il reato di cui all'art. 73, comma 4, DPR 309/90 (da 2 a 6 anni di reclusione e da € 5.164 a € 77.468 di multa), ^{attualmente} formulazione ~~vigente~~, e che pertanto la pena finale inflitta non può essere considerata illegale;

Considerato che con l'istanza di rideterminazione della pena il condannato chiede una valutazione discrezionale che attiene all'entità della pena da comminare e questa operazione implica una disamina approfondita della specifica vicenda, in quanto richiede una nuova valutazione della condotta del soggetto e di tutte le circostanze di fatto che hanno accompagnato la vicenda, valutazione che, alla luce della giurisprudenza richiamata che si ritiene di condividere, non è pensabile né ammissibile che possa essere operata dal giudice dell'esecuzione neppure incidentalmente (cfr. Cass n. 28468 del 2013 citata);

Ritenuto, pertanto, che la richiesta sia inammissibile;

P.Q.M.


Visti gli artt. 666 e 670 c.p.p.

Dichiara l'inammissibilità dell'istanza.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Rovereto, 12.5.2014

IL Giudice dell'Esecuzione
Dott. ssa *Monica Izzo*



Depi 13 MAG. 2014

Cancelleria
Monica Izzo
Monica Izzo